

L'Espresso

Robber Barons



Luca Piana

I giudici di Milano e le informazioni scomode che le banche nascondono



Se **Matteo Renzi** e **Pier Carlo Padoan** volessero davvero affrontare i problemi che hanno colpito i risparmiatori italiani con il salvataggio delle quattro banche commissariate, potrebbero spendere un po' del loro tempo leggendo un utile documento. Si tratta della relazione con cui **il presidente della**

Corte d'appello di Milano, Marta Maria Malacarne, ha inaugurato sabato 30 gennaio l'anno giudiziario. Il giudice Malacarne ha snocciolato tutta una serie di statistiche che fotografano il miglioramento di produttività che la Corte ha registrato nell'ultimo anno, pur fra mille problemi legati alla mancanza di fondi e personale, e che meriterebbero un discorso a parte.

C'è però un passaggio che merita l'attenzione degli azionisti e soprattutto dei risparmiatori che avevano comprato i **bond subordinati** di Banca Marche, Popolare Etruria, CariFerrara e CariChieti, il cui valore è stato azzerato con il decreto Salvabanche. Malacarne ha spiegato che di fronte al tribunale milanese sono pendenti ben 57 procedimenti legati a cause bancarie, il cui tema è quello attualissimo della «responsabilità fatta valere da singoli risparmiatori o investitori nei confronti di banche o promotori finanziari». Il merito è il «**difetto d'informazione sull'adeguatezza degli investimenti rispetto alla qualifica dell'investitore**», ovvero se il prodotto collocato era adeguato al profilo di rischio del cliente che si rivolgeva allo sportello. Perché investire tutti i propri risparmi in azioni della piccola banca dove si ha il conto, o ancor più in obbligazioni non garantite come erano quelle subordinate, non era certamente una strategia appropriata, soprattutto se a consigliarla erano gli impiegati della banca stessa. **Ma c'è di più.**

Il giudice Malcarne, infatti, ricorda che nel 2013 il tribunale di Milano aveva emesso **una sentenza che definisce «storica»** e che, assicura, «ha rappresentato un faro per la successiva giurisprudenza dei tribunali e delle altre corti, **anticipando il tema degli scenari probabilistici»**. **Qui dovrebbero farsi attente anche le orecchie del presidente della Consob, Giuseppe Vegas**. Gli “scenari probabilistici” sono un metodo di calcolo che permette di rappresentare il rendimento futuro di uno strumento finanziario, mettendolo a confronto con investimenti il più possibile privi di rischio. C'è stata una breve stagione, nel 2009, in cui la Consob aveva obbligato chi emetteva un titolo a pubblicare in un'agile scheda informativa, lunga non più di tre-quattro pagine, **una tabellina che dava immediatamente conto dei rischi del prodotto**, e che la banca era obbligata a consegnare ai clienti che lo acquistavano. Lo ha raccontato “l'Espresso”, in più occasioni (ad esempio [qui](#)), ricordando anche che la Consob fece poi marcia indietro, smettendo di richiedere la pubblicazione degli scenari probabilistici.

La sentenza a cui fa riferimento il giudice Malcarne riguarda il caso di un gommista che, negli anni passati, aveva acquistato dei contratti derivati chiamati “interest rate swap” dalla **Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza**. Quando questi derivati avevano cominciato a produrre delle perdite rilevanti, il gommista si era ritrovato nell'impossibilità di pagare le somme dovute alla banca, che gli aveva fatto causa per avere i propri soldi. Ebbene, il Tribunale di Milano, ha deciso la nullità di quei contratti, accogliendo le ragioni del gommista, che **non era «in grado di comprendere la portata dell'operazione finanziaria sottoscritta»**. Qui c'è il punto chiave della sentenza, richiamata dal giudice Malcarne: «L'indicazione (...) degli scenari probabilistici nel contratto avrebbe consentito di risolvere, in radice, il problema lamentato in causa dalle parti appellate (e cioè il gommista, ndr); e cioè che il contratto derivato sia presentato come strumento di copertura di un rischio, ma non sia chiaro quale sia, quantitativamente e qualitativamente, il diverso (e sovente assai maggiore) rischio che assume l'investitore concludendo il contratto». Badate bene: il tribunale non ha solo definito nulli i contratti ma **ha stabilito che la banca deve restituire al cliente «tutti i flussi negativi addebitati»**.

Ora, i derivati sono strumenti certamente più complessi dei bond subordinati che hanno fatto perdere centinaia di milioni ai clienti delle banche giunte a un passo dal fallimento. **Sta di fatto, però, che anche questi ultimi erano prodotti con un elevato profilo di rischio**. Nel pezzo già citato, “l'Espresso” aveva fatto elaborare i scenari di rischio di alcuni di questi bond a una docente di matematica finanziaria della Sapienza di Roma, Rita D'Ecclesia. Il risultato era stato che l'acquirente di un bond subordinato di Banca Marche aveva già al momento dell'emissione il 35 per cento di probabilità di perdere la metà dei propri quattrini, mentre uno della Popolare Etruria aveva quasi il 48 per cento di probabilità di ritrovarsi, dopo cinque anni, con una perdita superiore al 70 per cento.

Forse i clienti **avrebbero gradito conoscere i rischi che quelle obbligazioni comportavano prima di comprarle**. E, magari, oggi gradirebbero capire anche **perché la Consob ha deciso che non erano più rilevanti**.